



## Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

### DETERMINAZIONE SETTORE VII

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Antonio Del Giudice

Registro Generale n. 415 del 24/05/2018

Registro Settore n. **87** del **15/05/2018**

OGGETTO: Liquidazione Debiti fuori bilancio lettera "a" - avv. Nicola Simeone e avv. Emiliano Liguori - (delibera di C.S. n. 13 del 30/10/2013).

( ) LIQUIDAZIONE

( \* ) IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.  
Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Antonio Del Giudice

## Il Responsabile del Settore VII

**Premesso che** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 30/10/2013, a norma dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.L.vo n. 267/2000, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio scaturito dalla sentenza n. 2592/2011, emessa dal Tribunale di Nola, e relativa al giudizio promosso dal sig. Castiello Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Simeone e Emiliano Liguori, contro il Comune di Marigliano e la Ecologia SABA s.r.l.;

**Che** con la precitata sentenza il Comune di Marigliano è stato condannato, tra l'altro, in solido con Ecologia SA.BA s.r.l. al pagamento delle spese legali liquidate in € 1.200,00 oltre IVA e CPA con attribuzione agli avv.ti Simeone e Liguori;

**Che** i fondi per la liquidazione del suddetto debito sono stati finanziati ed impegnati al n. 1618 del 8/10/2013 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2013;

**Visto** che gli avvocati Emiliano Liguori e Nicola Simeone hanno trasmesso copia delle fatture rilasciate al sig. Castiello Giovanni per la prestazione professionale svolta;

**Dato atto** che l'Ente è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale posto che, in caso contrario, il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con maggiore pregiudizio per l'Ente;

**Vista** la Circolare n. 203/1994 del Ministero delle Finanze e la Risoluzione n.106/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;

**Accertato**, pertanto, in applicazione della normativa vigente e della dottrina elaborata in materia, che:

1. nei casi di distrazione di onorari a favore del difensore ex art.93 c.p.c. la fattura deve essere emessa solo nei confronti del cliente;
2. il professionista, in forza della condanna contenuta in sentenza, ha il diritto di pretendere dalla parte soccombente anche il pagamento di quanto dovuto a titolo di IVA qualora la predetta imposta non possa essere detratta;
3. la parte soccombente è obbligata a tenere indenne la controparte dal costo del processo ed è tenuta al pagamento della fattura in favore del procuratore in virtù della condanna ma, non potendo essere intestataria della medesima, non sussiste l'obbligo del procuratore distrattario di emettere la fattura elettronica;
4. in applicazione dell'art.25 del DPR 600/73, secondo cui il sostituto d'imposta ha l'obbligo della ritenuta sulle prestazioni di lavoro autonomo "*ancorché...rese a terzi o nell'interesse di terzi*", il Comune di Marigliano – soccombente sarà tenuto a operare (e a versare) la ritenuta sul compenso erogato al legale distrattario, che lo percepisce a fronte di prestazioni professionali, rese nell'interesse del suo cliente vittorioso;

**Dato atto** che per l'adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento, a norma delle disposizione legislativa;

Dare altresì atto che si provvederà con atto successivo a richiedere alla società Ecologia SaBA srl, condannata in solido con il Comune di Marigliano, la refusione della quota di € 755,04 pari al 50% di quanto liquidato in virtù del dispositivo della sentenza n. 2592/2011;

**Visto** il Tuel 267/2000 e s.m.i.;

### DETERMINA

- di liquidare all'avv. Nicola Simeone, con studio in Napoli alla piazza Garibaldi n.39, C.F.SMNNCL67L19F839N – P.I. 07417161218 a fronte della fattura n.13 del 10/04/2018, la somma di € 796,68 comprensiva di IVA e CPA;

- di accreditare l'importo di € 671,10 (al netto della ritenuta d'acconto) mediante bonifico bancario IBAN : ITxxxxxxxxxxxx;
- di liquidare all'avv. Emiliano Liguori con studio in Napoli alla piazza Garibaldi n.39, C.F. LGRMLN80B29F839H – P.I. 05657371216 a fronte della fattura n.13 del 10/04/2018, la somma di € 713,40 comprensiva di CPA (regime forfettario);
- di accreditare l'importo di € 713,40 (non soggetto a ritenuta d'acconto) mediante bonifico bancario IBAN : ITxxxxxxxxxxxxxxxx;
- la somma complessiva di € 1.510,08 risulta impegnata al N.1618 del 8/10/2013 sul cap. 2495/29 esercizio finanziario 2013;
- di trasmettere la presente determina di liquidazione al servizio finanziario per gli adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 184 del TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Settore VII  
Dott. Antonio Del Giudice